SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA —

(N. 1762)

DISEGNO DI LEGGE

d'inziativa dei senatori NOCI, TRIGLIA, SCEVAROLLI, STEFANI, DE SABBATA, BEORCHIA, FIOCCHI, COVI, SCLAVI e PINTUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1986

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, concernente l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167

Onorevoli Senatori. — L'articolo 8 del de creto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo a disposizioni urgenti in materia tributaria, ha concesso la riduzione dell'aliquota IVA dal 18 per cento al 2 per cento, relativamente alle cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia.

Le amministrazioni locali, impegnate in programmi onerosi quanto essenziali per la realizzazione di discariche pubbliche per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi e liquidi, che hanno richiesto agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la applicazione della sopra detta agevolazione fiscale a tali opere di urbanizzazione, si sono viste opporre un netto rifiuto, ed il Ministero ha confermato tale indirizzo nelle note di risposta (n. 344872 del 28 dicembre 1983 e n. 344793 del 4 luglio 1984) ai quesiti posti sul punto da alcuni comuni.

Le ragioni del diniego sono individuate, nella tesi ministeriale, nel carattere tassativo delle elencazioni relative alla individuazione delle opere di urbanizzazione primania e secondaria cui la disciplina del decreto-legge n. 693, convertito dalla legge n. 891, rinvia per la definizione del campo d'applicazione del regime agevolativo, e tali elencazioni non farebbero menzione delle discariche pubbliche in questione.

Se è per un verso comprensibile la riluttanza dell'Amministrazione finanziaria nell'ammettere interpretazioni « estensive » delle leggi tributarie, per l'altro è evidente l'irragionevolezza della soluzione cui si pervie-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne nel caso concreto. Non vi è infatti dubbio alcuno che le discariche pubbliche di rifiuti solidi urbani rientrino nelle opere di urbanizzazione, intese come le strutture necessarie a rendere possibile la vita ad un insediamento urbano.

La tesi della « tassatività » della elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenuta nelle norme citate è poi assai fragile, in quanto porterebbe alla esclusione di quelle opere — quali appunto le discariche di rifiuti urbani — successivamente disciplinate e finanziate, dal legislatore statale e regionale, in adeguamento alle esigenze connesse ad una moderna gestione della politica urbanistica e territoriale, e del resto contrasta con l'asserita tassatività il fatto che il Ministero delle finanze, con circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981 abbia avvertito l'esigenza di specificare criteri interpretativi.

Purtuttavia, quan'anche si accogliesse la tesi della tassatività delle elencazioni, nulla osterebbe a ricomprendere le discariche pubbliche dei rifiuti solidi urbani tra le « attrezzature sanitarie » di cui alla lettera g) dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 847 del 1964, dal momento che tali opere sono sicuramente destinate alla tutela dell'igiene del suolo e dell'abitato, e più in generale dell'ambiente.

Attesa la estrema importanza che la coscienza civile del Paese annette alla realizzazione di tutti quegli interventi necessari ad arrestare e, nella misura in cui è possibile, a rimediare ai danni prodotti dal degrado ambientale, il presente disegno di legge si propone di evitare, attraverso una interpretazione autentica della lettera g) dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 847 del 29 settembre 1964, l'insorgere di un contenzioso tra le amministrazioni locali e l'Amministrazione delle finanze, che aggiungerebbe ulteriori ostacoli e ritardi alle già gravi difficoltà che gli enti incontrano nel reperimento dei finanziamenti e nella individuazione dei siti ove localizzare le discariche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi eseguiti per conto degli enti territoriali.